

022 Segnalazione al pubblico ministero

Art. 22 Segnalazione al pubblico ministero - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

Art. 22 Segnalazione al pubblico ministero

1. Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non deposita l'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio l'archiviazione di cui all'articolo 18, comma 3, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il collegio, **se non risulta che il debitore ha comunque depositato domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza e**, se ritiene che gli elementi acquisiti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa di cui all'articolo 38, comma 1.

Documenti collegati:

[022 Segnalazione al pubblico ministero](#)

Art. 22 Segnalazione al pubblico ministero - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Articolo vigente |red Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 Art. 22 - Autorizzazioni del tribunale. 1. Su richiesta dell'

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it

022 Segnalazione al pubblico ministero

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello